PROCEDURA PER LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E ORGANISMI PARITETICI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il Datore di Lavoro che intende procedere alla realizzazione dell'attività formativa dei lavoratori direttamente con proprio personale o avvalendosi di strutture di propria fiducia, deve inoltrare al CESF, almeno 15 giorni prima dell'avvio del corso, formale richiesta di collaborazione.

Ciascuna richiesta dovrà riportare:

- I dati del soggetto esecutore
- La denominazione dell'azione
- La durata (mai inferiore alle previsioni di legge)
- Il responsabile dell'azione formativa
- L'agenda formativa (contenuti e articolazione del tempo formativo)
- Il nominativo dell'eventuale tutor
- II/I formatore/i e relativo/i curriculum/a
- La data e il luogo di effettuazione del corso

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il CESF comunicherà la rispondenza del programma ai requisiti di legge o eventuali modifiche consigliate.

Al termine dell'azione formativa il Datore di lavoro invierà al CESF copia dei registri e degli attestati dei partecipanti; il CESF invierà formale comunicazione che il corso è stato svolto "in collaborazione con gli Organismi bilaterali" ai sensi della normativa in vigore.

Il CESF, in occasione dello svolgimento delle azioni formative, può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza del corso al programma.

Eventuali gravi discrepanze riscontrate (azione formativa non in svolgimento o non corrispondente ai requisiti e alle modalità concordate) producono l'immediata decadenza della collaborazione.